

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

#### Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno

ONOREVOLI SENATORI.

I. — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, che delega al Governo la disciplina della riforma tributaria, all'articolo 1 dispone che debbono essere aboliti tre degli attuali tributi cosiddetti turistici — cioè, il contributo speciale di cura, il contributo sugli spettacoli e il contributo di musica. La stessa legge all'articolo 4 stabilisce, poi, che nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo deve essere applicata l'imposta locale sui redditi anche a favore delle aziende autonome di cura e soggiorno o turismo con l'aliquota dello 0,50 per cento.

Nessuna innovazione la predetta legge prevede per il tributo di soggiorno, che certamente è il più importante tra quelli turistici. Si deve, perciò, ritenere che, nel disegno di legge normativo della riforma dell'ordinamento tributario, è stata ravvisata la opportunità di sostituire il gettito dei tributi turistici soppressi dall'articolo 1 con il gettito dell'imposta locale sui redditi, di cui al citato articolo 4, e di conservare il tributo di soggiorno affinché continui ad

assolvere la funzione di mezzo per finanziare il potenziamento della economia turistica.

II. — La esposta constatazione, però, induce ad una riflessione immediata sulla idoneità dell'attuale disciplina del tributo di soggiorno ad assolvere nella sua pienezza la funzione più sopra ricordata, perchè, come è ben noto, tale disciplina è artificiosa, lacunosa e anche fonte di distrazioni per buona parte del gettito.

1. — L'artificialità dell'attuale disciplina appare con tutta evidenza, ove si consideri che il diritto al tributo di soggiorno spetta al Comune in ogni caso, sia quando, cioè, è applicato nelle località riconosciute quali stazioni di cura, soggiorno o turismo, sia quando è applicato in località diverse. Infatti, mentre nella seconda ipotesi la titolarità del diritto al tributo riconosciuta al Comune è pienamente giustificata, perchè a questo ente spetta una parte del gettito — il 50 per cento della rimanenza, una volta dedotto l'aggio di riscossione e il 12 per

cento all'ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia) — altrettanto non si può dire per la prima ipotesi, quella relativa al tributo applicato nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo. In queste località, invero, il gettito, detratto l'aggio per l'istituto preposto alla riscossione e il 12 per cento a favore dell'ONMI, è devoluto, per la rimanenza, in ragione dell'80 per cento alla azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, del 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo e del 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Il Comune, perciò, si pone come ente titolare del diritto ad un tributo dal quale non gli deriva alcuna entrata. Questa posizione non solo è ingiustificata sotto il profilo formale, ma finisce anche con l'essere controproducente proprio per il gettito effettivo del tributo. È intuitivo, infatti, che il Comune è portato ad utilizzare il proprio apparato tributario, già di per se stesso piuttosto modesto, per l'accertamento dei tributi che gli procurano una entrata e quindi a trascurare l'accertamento di quelli che gli procurano soltanto una spesa.

Per contro rimane fuori del rapporto tributario — e, quindi, non può rendersi parte diligente nell'accertamento del tributo — proprio l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, pur essendo l'ente che nelle località suddette svolge l'azione più immediata e più diretta per il potenziamento dell'economia turistica, tanto che per tale ragione è attualmente destinataria della parte prevalente del gettito.

Altro artificio, collegato a quello della presenza del Comune, è costituito dall'inserimento, nel rapporto tributario, dell'istituto preposto alla riscossione del tributo, al quale spetta un aggio.

Gli inconvenienti che ne derivano, in definitiva, comportano, un affievolito potere di accertamento ed un inutile aggravio della spesa della riscossione, con evidente riduzione del gettito, che si ripercuote in modo particolare sulla efficienza operativa della azienda ai fini dell'esercizio delle sue funzioni dirette al potenziamento dell'economia turistica nelle località di cui si tratta.

2. — La disciplina, inoltre, è anche lacunosa proprio con riguardo all'azienda, poiché questa — pur essendo destinataria della maggior parte del gettito — non può esplicare la tutela dei propri interessi con quella immediatezza e quella validità di poteri relativi all'accertamento e al controllo che possono essere configurate soltanto rispetto al soggetto titolare del diritto nel correlativo rapporto tributario.

È vero che attualmente all'azienda spetta il potere di segnalare al sindaco le inadempienze in materia; ma è altrettanto vero che tale potere è quasi soltanto teorico, in quanto l'azienda non può esercitare presso i datori di alloggio e presso altri enti — Comune e autorità di pubblica sicurezza — quelle potestà di controllo che sarebbero necessarie per dare concretezza di contenuto alla segnalazione.

Tutto ciò senza considerare che la segnalazione, ammesso che abbia un contenuto probatorio, produce effetti i quali, proprio per le rilevate carenze intrinseche della segnalazione stessa, si disperdono nella palude del contenzioso. In questa sede il Comune non si può muovere con il dovuto interesse e, quindi, con il necessario mordente, in quanto assolve in materia una funzione che — se il paragone potesse essere consentito anche per la forma — si potrebbe definire come procuratoria in affari altrui.

In definitiva l'azienda, pur essendo destinataria della maggior parte del gettito e pur dovendo essa agire per il potenziamento della economia turistica nella sua circoscrizione, viene a trovarsi nella impossibilità giuridica di evitare le evasioni che deteriorano l'entrata che le spetta.

3. — Quanto alle distrazioni del gettito prodotte dalla disciplina attuale, è agevole constatare, anzitutto, la assoluta mancanza di qualsiasi giustificazione alla devoluzione di una parte del tributo di soggiorno (il 12 per cento sull'intero, detratto l'aggio di riscossione) all'ONMI. Il tributo ha uno scopo specifico, quello di finanziare l'ente preposto al potenziamento e allo sviluppo della economia turistica, e solo per questa ragio-

ne sopravvive nel quadro della riforma tributaria.

L'ONMI assolve funzioni certamente nobilissime e necessarie alla società, ma queste funzioni non hanno alcuna attinenza con l'economia turistica.

D'altra parte, considerando le cose nella loro realtà, il gettito del tributo di soggiorno è notoriamente già di per sé insufficiente rispetto ai compiti istituzionali dell'ente preposto al potenziamento e allo sviluppo dell'economia turistica.

Altra distrazione rilevante e ingiustificata — come si è già detto — è il pagamento, all'istituto preposto alla riscossione di un aggio, che, invece, potrebbe essere utilizzato per le finalità operative dell'ente preposto alla economia turistica.

III. — Le osservazioni esposte dimostrano la necessità di modificare l'attuale ordinamento del tributo di soggiorno nelle località riconosciute quali stazioni di cura, soggiorno o turismo, poichè è proprio per tali località che risulta del tutto ingiustificata e artificiosa la presenza del comune nel rapporto tributario e si manifestano con maggiore evidenza gli effetti negativi delle lacune dell'attuale disciplina, nonchè gli effetti altrettanto negativi delle distrazioni del gettito.

Questa essendo l'esigenza attuale, il presente disegno di legge si propone di eliminare soltanto i prospettati inconvenienti nei limiti dello stretto necessario, senza, cioè, apportare alcuna innovazione alla normativa in vigore, sia per quanto attiene alla configurazione dei presupposti del tributo, sia per quanto attiene alla vigente disciplina del tributo stesso nelle località che non sono stazioni di cura, soggiorno o turismo.

Inoltre, anche per il settore della normativa che il proposto provvedimento legislativo intende correggere, le innovazioni non incidono sull'attuale sistema dell'accertamento eseguito dal soggetto passivo e integrato dalla dichiarazione del soggetto stesso sottoposta al controllo dell'ufficio.

Il disegno di legge prevede una sola innovazione relativa a tutta la struttura del

tributo, sia cioè se applicato nelle località che sono stazioni di cura, soggiorno o turismo, sia se applicato in località diverse.

L'innovazione riguarda la tariffa, attualmente prevista dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, per aggiornare la misura del tributo al mutato valore della lira e per adeguare la misura stessa alla capacità contributiva dei soggetti passivi.

IV. — Per perseguire le finalità esposte il disegno di legge si articola su due principi tra loro connessi:

a) conferimento all'azienda della titolarità del diritto al tributo soltanto nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo;

b) attribuzione all'azienda di specifici poteri per il controllo e, quindi, per l'accertamento d'ufficio, nonchè per la riscossione.

Sulla possibilità di configurare l'azienda quale titolare del diritto e, quindi, quale titolare dei correlativi poteri, non possono sorgere dubbi di ordine giuridico.

L'azienda, invero, è costituita per legge (già articolo 5 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, ora articolo 4 della legge 27 agosto 1960, n. 1042), è un ente di diritto pubblico, ha una propria personalità giuridica e, perciò, come tale può ricevere dalla legge l'investitura della titolarità del diritto al tributo. L'attribuzione dei poteri per il controllo, e, quindi, per l'accertamento d'ufficio, nonchè per la riscossione, rappresenta il corollario del conferimento della titolarità del diritto al tributo.

Sotto il profilo in esame, anzi, va messo in risalto che il disegno di legge aderisce puntualmente al canone costituzionale dell'adeguamento della legislazione al principio della autonomia (articolo 5 della Costituzione).

L'autonomia voluta dalla Costituzione, invero, non è soltanto nominalistica, ma deve essere realizzata in concreto anche e soprattutto nella indipendenza finanziaria dell'ente, intesa sia con riguardo alla spesa sia con riguardo all'entrata.

Del completamento dell'autonomia dell'azienda, in conseguenza dell'attribuzione della titolarità del diritto al tributo e dei correlativi poteri, non possono dolersi i comuni nelle cui circoscrizioni si trovano stazioni di cura, soggiorno o turismo, poichè detti enti in tali casi non hanno comunque diritto ad alcuna parte del gettito del tributo di soggiorno.

Semmai quei comuni dovrebbero ritenersi soddisfatti perchè il proposto provvedimento li libera da un'incombenza che per essi non è produttiva di nessun vantaggio economico.

Quanto all'istituto preposto alla riscossione del tributo di soggiorno, certamente detto istituto perde un vantaggio economico. Ma questa constatazione non può influire sulla disciplina del tributo, in quanto la eliminazione dell'istituto dal rapporto è giustificata, oltre che per le ragioni specifiche già esposte, anche con la generale esigenza di rendere meno dispendiose le spese di riscossione dei tributi così concretamente attuando il principio della economicità.

V. — Per l'attuazione dei due principi generali di cui sopra si provvede con i primi sei articoli.

a) L'articolo 1 stabilisce che nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo il datore di alloggio deve versare il tributo direttamente all'azienda, la quale, pertanto, diventa titolare del correlativo diritto, entra come tale nel particolare rapporto giuridico e, quindi, acquisisce la forza giuridica per procedere all'accertamento e alla riscossione. In tal modo la norma modifica soltanto la titolarità del diritto al tributo, destinando, poi, l'intero gettito al conseguimento dei fini istituzionali dell'azienda, senza apportare alcuna innovazione nè alla configurazione dei presupposti secondo la vigente legislazione, nè alla disciplina del tributo applicato nelle località che non sono stazioni di cura, soggiorno o turismo. Pertanto, risulta ben chiaro che, in queste ultime località, titolare del diritto al tributo resta sempre il comune e

che pure restano gli attuali criteri di distribuzione del gettito.

Va messo poi in evidenza che la modificazione della titolarità del diritto al tributo, pur essendo dal punto di vista formale una innovazione della vigente disciplina, tuttavia non è tale anche dal punto di vista sostanziale, poichè attualmente l'azienda già è destinataria della maggior parte del gettito.

La modificazione introdotta con l'articolo 1 in effetti elimina dal rapporto giuridico tributario la presenza del comune, davvero inutile ed anche dannosa per il gettito a causa dei motivi più sopra esposti, poichè a tale ente, secondo la legislazione attuale, non spetta alcuna quota del gettito nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo.

b) Correlativamente alla configurazione dell'azienda quale titolare del diritto al tributo di cui all'articolo 1 il successivo articolo 2 disciplina gli obblighi del soggetto passivo nei confronti dell'azienda stessa, i quali sono due: uno ha per oggetto una prestazione di dare e riguarda, perciò, il pagamento del tributo; l'altro ha per oggetto una prestazione di fare e riguarda, perciò, la dichiarazione tributaria.

Il termine fissato per l'adempimento dei due obblighi è l'unico per ciascuna delle due previsioni della misura del tributo. Se questo è dovuto in misura giornaliera, i due obblighi debbono essere adempiuti entro i primi dieci giorni del mese e hanno per oggetto il tributo dovuto per il mese precedente; se, invece, il tributo è dovuto in misura fissa, i due obblighi debbono essere adempiuti nei dieci giorni successivi a quello in cui ha inizio la permanenza del forestiero.

L'articolo 2 semplifica al massimo l'adempimento, poichè stabilisce che il pagamento del tributo deve essere effettuato sul conto corrente postale dell'azienda e che la dichiarazione tributaria deve essere resa nella causale del versamento, cioè, sul retro del certificato di allibramento. Perciò il soggetto passivo, compilando il modulo di versamento sul conto corrente postale, adempie contemporaneamente due obblighi, i quali, pe-

raltro, restano sempre distinti per la loro configurazione giuridica, come meglio poi risulta dall'articolo 6 che prevede le sanzioni.

Il pagamento del tributo effettuato sul conto corrente postale dell'azienda, inoltre, semplifica non solo gli adempimenti del soggetto passivo, ma anche la contabilità dell'azienda medesima. Questa, infatti, potrà riscuotere il tributo senza maneggiare denaro, potrà tenere la contabilità separata del tributo senza particolare dispendio di energie e di spese e, infine, avrà anche la possibilità di eseguire i necessari controlli in maniera molto spedita.

c) L'articolo 3 attribuisce all'azienda, quale titolare del diritto al tributo, la funzione di controllo dell'adempimento degli obblighi del soggetto passivo previsti dal presente disegno di legge (primo comma).

Per rendere tale funzione più spedita e più adeguata, a seconda delle circostanze, lo stesso articolo prevede (secondo comma):

il controllo eseguito dall'azienda nei suoi uffici e a questo fine le conferisce il potere di invitare i datori di alloggio per fornire chiarimenti e quello di chiedere informative ed attestazioni all'autorità di pubblica sicurezza;

il controllo eseguito a mezzo di funzionari dell'azienda all'uopo espressamente autorizzati, i quali possono chiedere al datore di alloggio di esaminare i registri delle presenze degli ospiti e di controllare i locali che allo stato sono dichiarati non occupati, nelle ore previste dall'articolo 147 del codice di procedura civile quale tempo delle notificazioni.

Data la importanza e la delicatezza delle operazioni di controllo affidate ai funzionari, questi debbono essere autorizzati volta per volta dal presidente dell'azienda e debbono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, rilasciata dallo stesso presidente. Inoltre i funzionari sono obbligati a redigere apposito processo verbale che deve essere firmato dal datore di alloggio, o da chi in quel momento lo rappresenta; l'originale deve essere ri-

messo al presidente dell'azienda entro ventiquattro ore, mentre una copia deve essere rilasciata al datore di alloggio all'atto della sottoscrizione.

d) L'articolo 4 disciplina l'accertamento d'ufficio e la riscossione coattiva, e si divide in tre parti.

La prima stabilisce che quando, in base agli elementi di prova assunti a norma dell'articolo 3, risulta la irregolarità degli adempimenti, l'azienda entro il termine di prescrizione di un anno dal giorno in cui è stata commessa la violazione procede d'ufficio all'accertamento del tributo e delle sopratasse, e a tal fine iscrive apposito articolo di credito al libro debitori. Questo articolo di credito, quale atto amministrativo, costituisce il titolo esecutivo necessario per procedere eventualmente alla esecuzione forzata (come previsto in seguito, articolo 7).

Con la seconda parte dispone che l'azienda deve notificare al datore di alloggio un apposito atto, il quale deve contenere la trascrizione dell'articolo di credito e l'ordine di pagare le somme dovute entro trenta giorni, con l'avvertenza che in difetto si procederà agli atti esecutivi. L'atto, pertanto, assume nel congegno processuale la funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione del precetto.

La terza parte dell'articolo 4 contiene una norma di rinvio, in quanto dispone che la esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento e si svolge secondo le norme del codice di procedura civile.

e) L'articolo 5 riguarda i procedimenti contenziosi in via amministrativa e in via giudiziaria.

Al primo comma prevede il ricorso gerarchico improprio al prefetto, in primo grado, e al Ministro delle finanze, in grado di appello.

In previsione dell'eventualità di un ritardo nell'emanazione delle decisioni del prefetto e del Ministro, la norma applica al caso di specie l'istituto del silenzio-rifiuto, in forza del quale il ricorso o l'appello si intendono respinti se la decisione non venga adottata nel termine di 90 giorni.

Per evitare incertezze e anche per adeguare gli effetti del procedimento contenzioso previsti nel primo e nel secondo comma a quelli di analoghi procedimenti relativi ad altri tributi, l'articolo 5 dispone al terzo comma che, fino alla definizione del procedimento contenzioso in via amministrativa, è sospesa la riscossione delle soprattasse e della metà del tributo.

All'ultimo comma l'articolo 5 stabilisce che, esaurito il procedimento in via amministrativa, è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro.

f) L'articolo 6 costituisce il completamente giuridico dell'articolo 2, poichè prevede le sanzioni per il soggetto passivo inadempiente.

Per quanto riflette le sanzioni, sia al fine di semplificare al massimo le procedure, sia anche per attuare un meccanismo punitivo in armonia con l'attuale tendenza alla depenalizzazione delle contravvenzioni di non rilevante importanza, l'articolo 6 prevede come unica sanzione la soprattassa. La disposizione, pertanto, evita il ricorso a particolari procedimenti punitivi sia pure nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, poichè la soprattassa è applicata direttamente dall'azienda insieme con l'accertamento del tributo, giusta il disposto dell'articolo 4.

Evita, altresì, la configurazione degli illeciti come reati, che sarebbe eccessiva e sarebbe anche in contrasto con la ricordata, attuale tendenza a depenalizzare determinati illeciti di non rilevante entità. Consente, infine, di fissare una sanzione di carattere patrimoniale che meglio si addice alle violazioni tributarie.

Gli illeciti previsti sono tre e, più precisamente:

omesso versamento del tributo e, quindi, anche omessa dichiarazione, che ricorre quando il soggetto passivo non esegue alcun versamento, e, perciò, non rende neanche la dichiarazione tributaria. Per tale violazione — che è indubbiamente grave — l'ar-

ticolo 6, primo comma, prevede la sanzione della soprattassa pari a cinquanta volte l'ammontare del tributo evaso;

dichiarazione del numero delle persone alloggiate comunque inferiore a quello effettivo, che ricorre quando il soggetto passivo, pur eseguendo il versamento e pur rendendo la dichiarazione, adempie tali obblighi per un numero di ospiti inferiore a quello effettivo. Con la frase « comunque inferiore a quello effettivo » la disposizione intende stabilire che la violazione è commessa quale che sia la causa del versamento insufficiente e della dichiarazione non corrispondente al vero. Anche per tale violazione — pur essa grave — l'articolo 6, secondo comma, prevede la soprattassa pari a cinquanta volte il tributo evaso;

omessa dichiarazione del numero delle persone alloggiate, che ricorre quando il soggetto passivo esegue il versamento ma non rende anche la dichiarazione relativa al numero delle persone alloggiate. Per tale violazione l'articolo 6, terzo comma, prevede due distinte sanzioni: se il versamento è eseguito in relazione ad un numero di persone alloggiate che in seguito al controllo risulta essere quello effettivo, la soprattassa è prevista nella misura fissa di lire 20.000, trattandosi in tal caso di una violazione soltanto formale; se, invece, il versamento è eseguito in relazione ad un numero di persone alloggiate che a seguito di controllo risulta inferiore a quello effettivo, la soprattassa è prevista nella misura pari a cinquanta volte il tributo evaso, ma in ogni caso non inferiore a lire 20.000.

L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede la riduzione a metà delle soprattasse quando gli adempimenti sono eseguiti entro quindici giorni da quello della scadenza dei relativi obblighi.

Questo tratto della norma ha il duplice scopo:

di offrire una possibilità a chi per dimenticanza ha omesso di adempiere le obbligazioni e vuole adempierle;

di spingere all'adempimento il soggetto passivo che volontariamente si è sottratto alle obbligazioni previste dalla legge.

g) L'articolo 7 integra l'articolo 4 che, come si è visto, disciplina l'accertamento di ufficio e la riscossione coattiva.

Per rendere agevole la tenuta della contabilità, per consentire i relativi controlli e per l'articolazione della procedura esecutiva, l'articolo 7 dispone anzitutto (primo comma) che l'azienda deve tenere una contabilità separata in base a due libri debitori, con fogli numerati, vidimati dalla cancelleria del tribunale per ogni foglio, con la indicazione nell'ultima pagina del numero complessivo dei fogli. Lo stesso articolo 7 poi, stabilisce ai commi secondo e terzo la funzione e il contenuto di ciascuno dei due libri debitori.

Al primo libro debitori attribuisce la funzione di contabilizzare i versamenti eseguiti dai datori di alloggio a seguito dell'accertamento da essi stessi eseguito a norma dell'articolo 1. A questo fine dispone che ogni versamento deve essere iscritto con numerazione progressiva e cronologica e, con la indicazione delle generalità del datore di alloggio che ha eseguito il versamento, del numero delle persone alloggiate dichiarato nella causale del versamento, dell'ammontare delle somme accreditate e degli estremi del versamento sul conto corrente postale (secondo comma).

Al secondo libro debitori, oltre quella funzione contabile analoga a quella del primo, l'articolo 7, terzo comma, attribuisce anche la funzione di completare l'accertamento di ufficio con la costituzione del titolo esecutivo per ogni articolo di credito, necessario ai fini della eventuale esecuzione forzata.

Perciò ogni articolo di credito del secondo libro debitori deve contenere, oltre la numerazione progressiva e cronologica, le generalità del datore di alloggio, gli elementi di prova che giustificano l'accertamento, la liquidazione del tributo e delle soprattasse, nonchè gli estremi dei versamenti eseguiti dai debitori oppure delle somme riscosse a seguito della esecuzione forzata.

Con il quarto comma l'articolo 7 dispone che per ciascuno degli articoli iscritti nei

due libri debitori l'azienda deve conservare in apposito fascicolo tutti gli atti e i documenti giustificativi che riguardano l'articolo stesso. Questa norma, come è evidente, ha lo scopo di conservare la documentazione necessaria per giustificare ogni articolo di credito.

Al quinto comma l'articolo 7 stabilisce che l'azienda deve conservare gli estratti conto dell'ufficio postale in apposito fascicolo secondo l'ordine di accreditamento. Tale norma ha lo scopo di agevolare in ogni momento il controllo dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi.

Al sesto comma l'articolo 7 contiene una disposizione diretta a precisare la figura giuridica del funzionario preposto alla tenuta e alla conservazione dei libri debitori, nonchè dei relativi atti e documenti, stabilendo che tale funzionario è considerato anche agente contabile a tutti gli effetti.

h) L'articolo 8 prevede l'aggiornamento della misura del tributo di soggiorno, sia per adeguarla al mutato valore della lira sia per renderla più aderente ai diversi gradi di capacità contributiva.

L'aggiornamento della misura del tributo è previsto sia per le località che sono riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo sia per località diverse. Perciò la norma in esame ha carattere generale.

È sembrato necessario, più che opportuno, prevedere l'aggiornamento generale della misura del tributo, sia perchè le esigenze dell'adeguamento sono identiche per tutte le località, sia perchè l'aggiornamento per le sole località riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, contraria al disposto dell'articolo 53 della Costituzione che fissa per ogni tributo il principio della uguaglianza — oltre quello della generalità.

i) L'articolo 9 fissa la entrata in vigore delle modificazioni apportate dal disegno di legge.

l) La norma dell'articolo 10, anzitutto scandisce la separazione della disciplina del tributo nelle località che sono riconosciute stazioni di cura, soggiorno o turismo dalla

disciplina del tributo stesso nelle località diverse. Stabilendo che le disposizioni legislative vigenti relative al tributo di soggiorno restano in vigore, escluse quelle che sono incompatibili con la presente legge, la norma in esame infatti non modifica la normativa attuale per le località che non sono riconosciute quali stazioni di cura, soggiorno o turismo.

Inoltre, e ciò è molto importante, lasciando in vigore le disposizioni vigenti che sono compatibili con quelle della presente legge, l'articolo 10 conserva efficacia anche alla normativa attualmente in vigore per quanto concerne la configurazione dei presupposti al cui avverarsi nasce il rapporto giuridico tributario che qui interessa, perchè tale normativa non è toccata da questa legge e, pertanto, è con essa compatibile.

Non arrecando innovazioni alla configurazione dei presupposti secondo la legislazione vigente, tale configurazione continua a spiegare efficacia anche per le località che sono riconosciute quali stazioni di cura, soggiorno o turismo.

La norma dell'articolo 11, che demanda al Ministro delle finanze la emanazione di nor-

me regolamentari per disciplinare i modelli dell'atto ingiuntivo di cui all'articolo 4 e dei libri debitori di cui all'articolo 7, nonchè eventualmente per la tenuta della contabilità, presenta un certo grado di necessità per dare uniformità alla disciplina del tributo.

Tuttavia essa si presenta come ostativa proprio della disciplina del tributo, in quanto è, purtroppo, una tendenza della amministrazione quella di rimandare la emanazione di regolamenti del genere.

Peraltro, proprio in considerazione delle difficoltà di ordine tecnico e dei ritardi che potrebbero infrenare una sollecita ed esauriente elaborazione del regolamento esecutivo, la norma prevede in questa sede la collaborazione da parte della Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

L'intervento di questo ente, infatti, appare valido e proficuo, perchè consente al Ministro delle finanze di utilizzare la vasta, capillare esperienza dell'attività e del funzionamento delle singole aziende; del resto, l'apporto dell'Associazione è meramente consultivo, non vincolante e, perciò, affatto marginale sotto il profilo formale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attribuzione del tributo di soggiorno all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo)*

Nelle località riconosciute dalla vigente legislazione quali stazioni di cura, soggiorno o turismo, il datore di alloggio deve versare il tributo di soggiorno direttamente all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la quale provvede al controllo e all'accertamento a norma della presente legge e destina l'intero ammontare del gettito al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

## Art. 2.

*(Accertamento e versamento del tributo)*

Il datore di alloggio deve versare sul conto corrente postale intestato all'azienda:

entro i primi dieci giorni di ogni mese, l'ammontare del tributo applicabile in misura giornaliera per tutte le persone alloggiate nel mese precedente;

entro dieci giorni da quello in cui ha inizio il soggiorno, l'ammontare del tributo applicabile in misura fissa per tutta la durata della permanenza delle persone alloggiate.

## Art. 3.

*(Controllo degli adempimenti del datore di alloggio)*

L'azienda controlla la regolarità degli adempimenti del datore di alloggio previsti dalla presente legge.

A questo fine può:

chiedere informazioni ed attestazioni all'autorità di pubblica sicurezza, unicamente agli effetti impositivi;

invitare con atto notificato a mezzo del messo comunale o di conciliazione i datori di alloggio a presentarsi nei suoi uffici, entro un termine non inferiore a dieci giorni, per fornire notizie e documenti che ritiene necessari ai fini dell'applicazione della presente legge;

inviare presso i datori di alloggio per i necessari controlli suoi funzionari, muniti di espressa autorizzazione del presidente per ogni controllo, nelle ore così specificate: dal 1° ottobre al 31 marzo fra le ore 7 e le ore 19 e dal 1° aprile al 30 settembre fra le ore 6 e le ore 20.

I funzionari indicati nel comma precedente debbono esibire apposita tessera di riconoscimento con fotografia, rilasciata dal presidente dell'azienda, e non possono chiedere al datore di alloggio di esaminare i registri delle presenze e di controllare i locali che allo stato sono dichiarati non occupati.

Per ogni controllo eseguito i funzionari debbono redigere apposito processo verbale che deve essere firmato dal datore di alloggio o da chi in quel momento lo rappresenta. Qualora l'interessato non voglia o non possa firmare, il funzionario deve indicare nel verbale le ragioni per cui esso non è firmato dall'interessato.

I funzionari rilasciano in ogni caso copia del processo verbale al datore di alloggio o a chi lo rappresenta e rimettono l'originale al presidente dell'azienda entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.

#### Art. 4.

*(Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva del tributo e delle soprattasse)*

Quando, in base agli elementi di prova assunti a norma dell'articolo 3, risulta la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, l'azienda procede d'ufficio all'accertamento del tributo e delle soprattasse.

Determinata l'entità delle somme ad essa dovute per i titoli di cui al primo comma, l'azienda, entro il termine di prescrizione di

un anno dal giorno in cui è stata commessa la violazione:

iscrive apposito articolo di credito nel libro debitori secondo le norme dell'articolo 7;

notifica al datore di alloggio a mezzo del messo comunale o di conciliazione apposito atto, il quale deve contenere la riproduzione integrale del verbale redatto a norma dell'articolo 3 dell'articolo di credito, l'ordine di pagare entro trenta giorni le somme ad essa azienda dovute anche per le spese di notificazione, l'avvertenza che, in difetto, procederà all'esecuzione forzata, nonchè l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto al prefetto il ricorso previsto dall'articolo 5.

Decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'atto di cui al comma precedente senza che sia effettuato il pagamento, l'azienda promuove l'esecuzione forzata, che ha inizio con il pignoramento e si svolge secondo le norme del codice di procedura civile.

#### Art. 5.

##### *(Procedimenti contenziosi)*

Avverso l'accertamento il datore di alloggio può proporre il ricorso motivato diretto al prefetto. Il ricorso deve essere notificato all'azienda entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di cui all'articolo 4 e deve essere successivamente presentato al prefetto entro quindici giorni dalla data di notificazione all'azienda.

L'azienda può presentare al prefetto memorie e documenti entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Entro trenta giorni dalla notificazione il datore di alloggio o l'azienda possono impugnare la decisione del prefetto con appello motivato al Ministro delle finanze.

Il Ministro delle finanze, con atto notificato, comunica all'appellato il gravame proposto e lo invita a produrre le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla notificazione. Decorso tale termine, il Ministro in base agli atti della controversia e alle osser-

vazioni dell'appellato, se presentate, adotta la propria decisione motivata e la notifica ad entrambe le parti.

Il prefetto e il Ministro debbono adottare e notificare la propria decisione entro novanta giorni, rispettivamente, dalla presentazione del ricorso e dell'appello. Dal giorno successivo alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma precedente il ricorso o l'appello si intendono respinti e inizia il decorso del termine per proporre il gravame ulteriore.

Fino alla definizione del procedimento contenzioso amministrativo previsto dai commi precedenti, è sospesa di diritto la riscossione delle soprattasse e della metà del tributo in contestazione.

Esaurito il procedimento contenzioso amministrativo, il datore di alloggio o l'azienda possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro, ovvero dalla scadenza del termine di cui al quinto comma.

#### Art. 6.

##### (Sanzioni)

Il datore di alloggio, che non esegue il versamento del tributo e non rende la dichiarazione del numero delle persone alloggiate nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 2, è obbligato a pagare all'azienda anche la soprattassa pari a cinquanta volte l'ammontare del tributo evaso e, comunque, non inferiore a lire 20 mila.

È obbligato a pagare all'azienda la stessa soprattassa prevista dal comma precedente, commisurata al tributo evaso, il datore di alloggio che dichiara un numero di persone comunque inferiore a quello effettivo.

Il datore di alloggio che esegue il versamento del tributo nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 2, ma omette di dichiarare il numero delle persone alloggiate, è obbligato a pagare all'azienda:

la soprattassa di lire 20 mila, se il tributo versato corrisponde al numero delle persone alloggiate;

la soprattassa pari a cinquanta volte il tributo evaso, ma, comunque non inferiore a lire 20 mila, se il tributo versato non corrisponde al numero effettivo delle persone alloggiate.

Le soprattasse previste dal presente articolo sono ridotte alla metà se, rispettivamente, il versamento del tributo e la dichiarazione, di cui al primo e al secondo comma, e la regolarizzazione della dichiarazione, di cui al terzo comma, sono eseguiti nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 2.

#### Art. 7.

##### *(Libri debitori e contabilità)*

Per la riscossione del tributo e della soprattassa l'azienda deve tenere una contabilità separata mediante due libri debitori, con fogli numerati, vidimati dalla cancelleria del tribunale per ogni foglio, con l'indicazione nell'ultima pagina del numero complessivo dei fogli.

Nel primo libro debitori sono iscritti con numerazione progressiva in ordine cronologico i versamenti eseguiti a norma dell'articolo 2. Per ogni versamento debbono essere indicati le generalità e il domicilio del datore di alloggio, il numero delle persone alloggiate che sono state dichiarate, l'ammontare delle somme accreditate e gli estremi del versamento sul conto corrente postale.

Nel secondo libro debitori sono iscritti con numerazione progressiva e in ordine cronologico gli accertamenti d'ufficio eseguiti a norma dell'articolo 4. Per ogni accertamento debbono essere indicati le generalità e il domicilio del datore di alloggio, gli elementi di prova, la liquidazione del tributo, le soprattasse, nonchè gli estremi dei versamenti eventualmente già eseguiti dal debitore. In seguito debbono essere indicate le somme riscosse anche in virtù della esecuzione forzata.

Per ogni articolo di credito iscritto nei due libri debitori l'azienda deve conservare

in apposito fascicolo tutti gli atti e i documenti relativi all'articolo stesso.

L'azienda deve conservare gli estratti conto dell'ufficio postale in apposito fascicolo secondo l'ordine di accreditamento.

Alla tenuta e alla conservazione dei libri debitori e dei relativi atti e documenti giustificativi l'azienda deve preporre un funzionario, il quale è considerato anche agente contabile a tutti gli effetti.

#### Art. 8.

La tariffa prevista dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è modificata tanto per le località riconosciute quali stazioni di cura, soggiorno o turismo, quanto per le località diverse.

Il tributo di soggiorno è dovuto nella seguente misura:

a) per alloggi in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute:

categoria *A* per ogni persona e giorno, lire 300;

categoria *B* per ogni persona e giorno, lire 200;

categoria *C* per ogni persona e giorno, lire 120;

categoria *D* per ogni persona e giorno, lire 80;

categoria *E* per ogni persona e giorno, lire 40;

categoria *F* per ogni persona e giorno, lire 25;

b) per alloggi in ville, appartamenti, camere mobiliate ed altri alloggi in genere, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i centoventi giorni a decorrere da quello dell'arrivo:

categoria 1<sup>a</sup> per ogni persona, lire 5.000;

categoria 2<sup>a</sup> per ogni persona, lire 3.000;

categoria 3<sup>a</sup> per ogni persona, lire 1.500;

categoria 4<sup>a</sup> per ogni persona, lire 500.

Se la durata del soggiorno di cui alla lettera *b*) è inferiore a sette giorni il tributo è dovuto nella seguente misura:

categoria 1<sup>a</sup> per ogni persona e per ogni giorno, lire 120;

categoria 2<sup>a</sup> per ogni persona e per ogni giorno, lire 90;

categoria 3<sup>a</sup> per ogni persona e per ogni giorno, lire 45;

categoria 4<sup>a</sup> per ogni persona e per ogni giorno, lire 15.

#### Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 10.

*(Abrogazione delle disposizioni vigenti)*

Le disposizioni di legge vigenti relative al tributo di soggiorno restano in vigore, escluse quelle che non sono compatibili con la presente legge.

Per la disciplina degli interessi di mora resta in vigore l'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, che nell'articolo 48-*bis* richiama la legge 26 gennaio 1961, n. 29.

#### Art. 11.

*(Delega per la emanazione di norme regolamentari)*

Il Ministro delle finanze, sentita l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo (ASATUR) costituita in Roma il 12 ottobre 1950, è autorizzato ad emanare norme per i modelli dell'atto ingiuntivo di cui all'articolo 4 e dei libri debitori di cui all'articolo 7, nonché, eventualmente, norme più dettagliate per la tenuta della contabilità e della documentazione relativa.